

Roma, 3 marzo 2010

Prot. n. 141/2010/DV/dm

- Ai Segretari Generali Regionali
- Ai Segretari Generali Territoriali
- Ai Segretari Regionali e Territoriali responsabili sanità

**Oggetto: tempo vestizione divisa al lavoro.***Cari colleghi,*

ci sono pervenuti quesiti da parte di alcuni colleghi riguardanti la questione del computo o meno, come orario di lavoro, del tempo necessario ad indossare e a dismettere la divisa aziendale.

A tal fine vi trasmettiamo in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 270179 del 22 agosto 2008, secondo la quale il tempo occorrente al personale dipendente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito, qualora tale operazione sia disposta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo e luogo dell'esecuzione.

Riportiamo di seguito uno stralcio della sentenza - Cassazione civile, sezione lavoro, 22 luglio 2008 n. 20179 - che vi alleghiamo:

*"...ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita; mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito..."*

E' anche opportuno sottolineare che, in moltissime aziende sanitarie pubbliche e private, i turni di lavoro applicati al personale infermieristico hanno sempre tenuto conto del cambio divisa e del tempo di consegna, e quindi hanno già applicato una modalità coerente con quanto espresso dalla giurisprudenza.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale  
(Daniela Volpato)

**Allegati:**

- Cassazione civile, sezione lavoro, 22 luglio 2008 n. 20179